

Convenzione di Sovvenzione
FAMI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE

(FAMI) 2014-2020

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE FAMI CODICE PROGETTO: PROG-2434

Beneficiario	REGIONE BASILICATA
Titolo del progetto	LIM - Lavoro Integrazione Migranti
Obiettivo specifico e nazionale – Casi speciali	Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 2 - Integrazione/Migrazione legale - Autorità Delegata - PRIMA: PROgetto per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti
Costo del progetto	€ 355.599,72
Data conclusione del progetto	31 dicembre 2020

Indice

Art. 1 Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione	5
Art. 2 Obblighi e Responsabilità	5
Art. 3 Composizione del contributo	9
Art. 4 Obiettivi del progetto e Destinatari.....	9
Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma.....	10
Art. 6 Indicatori utilizzati	12
Art. 7 Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura (ove applicabile).....	13
Art. 8 Attuazione della Convenzione	17
Art. 9 Definizione dei costi ammissibili	22
Art. 10 Condizioni di erogazione della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili	23
Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati.....	26
Art. 12 Controlli	26
Art. 13 Sanzioni e revoche	27
Art. 14 Protezione dei dati	30
Art. 15 Regole di pubblicità	30
Art. 16 Foro competente.....	31
Art. 17 Conflitto d'interessi	31
Art. 18 Proprietà e uso dei risultati	32
Art. 19 Riservatezza.....	32
Art. 20 Sospensione.....	33
Art. 21 Forza maggiore	33
Art. 22 Recesso dell'Autorità Delegata.....	34
Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo	35
Art. 24 Accordi ulteriori	35
Art. 25 Stipula della Convenzione	36
Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo	39
Allegato 2 - Modulo comunicazione Conti Correnti aggiuntivi	46
Allegato 3 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196 del 2003 e del Regolamento UE 2016/679	48

Allegato 4 - Tematiche incontri periodici AD/BF
definito.

Errore. Il segnalibro non è

Il Direttore Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione Tatiana Esposito in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 (di seguito "Amministrazione" o "Autorità Delegata"),

e

Nome / Ragione Sociale: REGIONE BASILICATA

Natura giuridica: ente pubblico

Indirizzo / Sede Legale: Via Verrastro 4 85100 Potenza PZ

Codice fiscale: 80002950766

e i seguenti partner di progetto co-beneficiari (eventuali):

Nr.	Nome Partner
1	Agenzia Regionale LAB - Lavoro Apprendimento Basilicata

Il Beneficiario (da intendersi, in caso Raggruppamento, quale Capofila) è rappresentato per la firma della presente Convenzione da: Vito Marsico

Premesso che

(a) il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;

(b) il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;

(c) il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

- (d) con decreto prot. n. 2737 del 21 febbraio 2018 è stato designato il Prefetto Mara Di Lullo Prefetto in qualità di Autorità Responsabile (AR) del FAMI;
- (e) la convenzione del 28 maggio 2015 disciplina lo svolgimento delle funzioni di Autorità Delegata (AD) nella gestione delle attività nell'ambito del FAMI;
- (f) il D.P.C.M. del 5 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 3 novembre 2016 al n. 4039, di conferimento alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione;
- (g) con Legge 13 agosto 2010, n. 136 è stato adottato il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- (h) con Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è stato adottato il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- (i) il Programma Nazionale FAMI, documento programmatico 2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2017) 8713 dell'11 dicembre 2017, recante modifica della decisione C(2015) 5587 del 14 agosto 2017, e precedenti, che prevede nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2 tra gli interventi le lettere: c) promuovere l'inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda generazione; contrastare la dispersione scolastica; fronteggiare i gap di rendimento e) garantire l'accesso ai servizi sanitari, alloggiativi, formativi, sociali e finanziari dei titolari di protezione internazionale e dei migranti economici f), promuovere la conoscenza di diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con specifica attenzione alle peculiarità delle singole comunità g) favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e sociale e sensibilizzare la comunità d'accoglienza favorendo conoscenza e rispetto reciproci;
- (l) con decreto n. 33 del 20 marzo 2018 l'Autorità delegata ha adottato l'Avviso pubblico n. 2/2018 PRIMA – Programma per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti mper la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione –Azione b) "Raccordo tra le politiche del lavoro, dell'integrazione e dell'accoglienza. Percorsi individualizzati di supporto all'autonomia e all'integrazione attraverso servizi complementari e esperienze di inserimento in azienda. Reti di servizi per promuovere lo startup di impresa";

(m) il Soggetto proponente REGIONE BASILICATA ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta progettuale "LIM - Lavoro Integrazione Migranti";

(n) con decreto prot.81 del 4 luglio 2018 questa Autorità Delegata ha approvato la proposta progettuale "LIM - Lavoro Integrazione Migranti";

Tutto quanto sopra premesso, l'Autorità Delegata e il Beneficiario convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione

- 1.1 La Convenzione ha per oggetto il progetto denominato "LIM - Lavoro Integrazione Migranti", finanziato a valere sull' Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2 Integrazione, del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.
- 1.2 L'importo della Convenzione è pari ad 355599,72 così come previsto all'art. 5 Budget di progetto e dal relativo Cronogramma. Tale importo è fisso ed invariabile, salvo eventuali economie di progetto, e sarà corrisposto al Beneficiario secondo le modalità previste dal successivo art. 10 "Condizioni di erogazione della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili".
- 1.3 Le attività progettuali avranno inizio a partire dalla data indicata nella comunicazione di avvio attività e dovranno concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. La presente Convenzione avrà validità ed efficacia dalla data di stipula e fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate e, in ogni caso, alla data di riconoscimento effettivo da parte della Commissione Europea delle spese presentate da parte dell'Autorità Responsabile.
- 1.4 Il Beneficiario si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella presente Convenzione.

Art. 2 Obblighi e Responsabilità

2.1 Il Beneficiario:

- a) ha la piena responsabilità nell'assicurare che il progetto sia eseguito esattamente ed integralmente, nel pieno rispetto della Convenzione;

- b) in caso di Raggruppamento, è l'unico referente ed ha la piena responsabilità per tutte le comunicazioni tra i co-beneficiari e l'Amministrazione. Ogni comunicazione relativa alla Convenzione da parte dell'Autorità Delegata, verrà inviata tramite Posta Elettronica Certificata ovvero attraverso un apposito sistema informatico (tramite le funzionalità del sito (<https://fami.dlci.interno.it>), esclusivamente al soggetto Capofila, che dovrà fornire riscontro certo della ricezione, salvo diverse specifiche disposizioni previste nella presente Convenzione;
- c) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall'Autorità Delegata, soprattutto in relazione ai pagamenti;
- d) si impegna a partecipare ad incontri periodici⁽¹⁾ organizzati dall'Autorità Delegata al fine di monitorare le attività progettuali, creare occasioni di confronto, condividere linee di indirizzo e trovare soluzioni condivise alle eventuali criticità riscontrate durante lo svolgimento delle attività progettuali;
- e) in caso di Raggruppamento, non potrà delegare in alcun modo le attività sopra descritte (punti a), b) c) d)) ai co-beneficiari o ad altri soggetti. Quando è richiesta un'informazione sui co-beneficiari, il Capofila è responsabile per il suo ottenimento, la verifica dell'informazione e la comunicazione della stessa all'Amministrazione;
- f) in caso di Raggruppamento, informa i co-beneficiari di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- g) informa l'Amministrazione delle eventuali modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa adeguata giustificazione;
- h) in caso di Raggruppamento, gestisce, predispone e presenta le richieste di pagamento; dettaglia l'ammontare esatto delle richieste e le quote assegnate a ciascun co-beneficiario, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione; individua l'entità dei costi ammissibili come da budget di progetto e tutti i costi effettivamente sostenuti;
- i) prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell'Amministrazione siano disposti secondo quanto previsto nell'art. 10;

¹Cfr. allegato 4 "Tematiche incontri periodici AD/BF".

- j) è responsabile della corretta applicazione e delle violazioni delle disposizioni di cui all'art.3 della L.136/2010 eventualmente riscontrate;
- k) in caso di Raggruppamento, è il solo destinatario dei finanziamenti che riceve anche a nome di tutti i partner co-beneficiari. Assicura che tutti i contributi ricevuti siano pro-quota riassegnati ai co-beneficiari senza alcun ritardo ingiustificato. Informa l'Amministrazione dell'avvenuta ripartizione del contributo ricevuto tra tutti i partner co-beneficiari secondo quanto disposto dall'art.10;
- l) è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, (in caso di Raggruppamento, inclusa la documentazione contabile dei partner co-beneficiari), dei documenti contabili e delle copie dei contratti di affidamento a terzi;
- m) assume l'esclusiva responsabilità nei confronti dell'Amministrazione della corretta attuazione del progetto e della corretta gestione degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;
- n) è tenuto ad individuare specifiche modalità di confronto e di collaborazione con ogni attore coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali;
- o) è tenuto a rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela dei diversamente abili nonché i limiti e le regole stabiliti dalla presente Convenzione o da ogni altro eventuale documento adottato in merito, anche successivamente alla stipula di quest'ultima, dall'Amministrazione;
- p) è tenuto a vigilare sul rispetto degli obblighi di certificazione/attestazione previsti a carico del revisore indipendente / esperto legale nonché delle tempistiche definite dall'Autorità Delegata;
- q) individua l'entità dei costi ammissibili come da budget di progetto e tutti i costi effettivamente sostenuti;
- /In caso di raggruppamento/* I partner co-beneficiari:
- r) concordano ed offrono al Beneficiario Capofila la massima collaborazione al fine di eseguire esattamente ed integralmente, per quanto di spettanza, il progetto;

- s) inviano al Capofila i dati necessari per predisporre i *report* da inviare all'Amministrazione, i consuntivi ed ogni altro documento previsto dalla Convenzione o, comunque, richiesto dall'Amministrazione;
- t) inviano all'Amministrazione, attraverso il Beneficiario Capofila, ovvero direttamente, nei casi specificatamente richiesti dalla presente Convenzione o dalla stessa Amministrazione, tutte le informazioni necessarie, utili o anche solo opportune per la corretta esecuzione del progetto;
- u) informano il Capofila tempestivamente di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- v) comunicano al Capofila le eventuali modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto.

Al fine di rispettare tutti gli obblighi e le responsabilità su elencati, il Beneficiario comunica i nominativi dei seguenti referenti:

Referenti Beneficiario		
Ambiti	Nome e Cognome	Indirizzo Mail e Telefono
Responsabile di progetto	Vito Marsico	vito.marsico@regione.basilicata.it - 0971668220
Referente monitoraggio e valutazione	Vito Grippa	vito.grippa@regione.basilicata.it - 0971668182
Referente contabile	Giovanna Marino	giovanna.marino@regione.basilicata.it - 0971668220

2.2 Il Beneficiario assume nei confronti dell'Autorità Delegata l'esclusiva responsabilità per qualsiasi danno causato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall'esecuzione del progetto.

Il Beneficiario rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione.

In particolare, il Beneficiario, con la sottoscrizione della presente Convenzione, manleva e tiene indenne l'Autorità Delegata da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'esecuzione del progetto.

- 2.3 Il partner co-beneficiario si impegna, ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità, a consentire i controlli e le verifiche in loco delle Autorità Designate del Fondo o di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro corretta esecuzione.

Art. 3 Composizione del contributo

- 3.1 Fermo restando l'importo complessivo di cui al precedente art. 1, la percentuale massima del contributo comunitario è stabilita nel valore massimo del 50,00 %.

L'importo complessivo del progetto è così ripartito:

■ Contributo comunitario	€ 177799,86	50,00 %
■ Contributo pubblico nazionale	€ 177799,86	50,00 %
■ Contributo privato	€ 0,00	0,00 %

Art. 4 Obiettivi del progetto e Destinatari

- 4.1 Gli obiettivi che il Beneficiario deve raggiungere sono quelli indicati nella proposta progettuale (sezione B.2.2 della stessa) ammessa a finanziamento.
- 4.2 I destinatari eleggibili sono esclusivamente i **cittadini di Paesi terzi** di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del "Regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione", con specifico riferimento al target specificato **dall'art. 9 (Misure di integrazione) del Regolamento succitato**.

In particolare, i destinatari degli interventi di progetto sono i cittadini di Paesi terzi individuati nella proposta progettuale ammessa a finanziamento (in particolare alla sezione 6 "Destinatari delle azioni" della stessa), **e devono essere, comunque ricompresi nei target specificati dall'art. 6 (Destinatari) dell'Avviso di cui alla lettera I in premessa**.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila ed il partner co-beneficiario hanno l'obbligo di verificare, garantire e comprovare la corrispondenza e la riconducibilità dei destinatari dei servizi erogati ai target eleggibili. Nello specifico, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila ed il partner co-beneficiario devono attenersi alle modalità di rilevazione stabilite dall'Autorità Delegata relative alla verifica, conservazione nel tempo e riproduzione ove richiesto, nel rispetto della normativa europea ed italiana vigente, di tutta la documentazione necessaria ad attestare e comprovare l'appartenenza dei destinatari dei servizi ai target eleggibili del programma nazionale FAMI (a mero titolo esemplificativo si indicano possibili modalità di rilevazione: copia riprodotta elettronicamente di: permesso di soggiorno, codice fiscale, carta d'identità e/o altra documentazione rilevante). L'Autorità Delegata indicherà successivamente le suddette modalità di rilevazione onde garantire la qualità, l'accuratezza e la comparabilità delle informazioni raccolte.

Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma

5.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto a rispettare e, in caso di Raggruppamento, a far rispettare, il budget di progetto ed il cronogramma delle attività approvati dall'Autorità delegata.

Di seguito la scheda sintetica del budget di progetto:

BUDGET*

A - Costi del personale: € 123549,72
B - Costi di Viaggio e Soggiorno: € 3500,00
C - Immobili: € 0,00
D - Materiali di consumo: € 5500,00
E - Attrezzature: € 10500,00
F - Appalti: € 71000,00
G - Auditors: € 8000,00
H - Spese per gruppi di destinatari: € 133550,00
I - Altri costi: € 0,00
J - Costi Standard: € 0,00
K – TOTALE COSTI DIRETTI AMMISSIBILI: € 355599,72

L - Costi indiretti: € 0,00

M – TOTALE COSTI: € 355599,72

ENTRATE

N - Contributo Comunitario: € 177799,86

O - Contributo Pubblico Nazionale: € 177799,86

P - Contributo del Beneficiario Finale: € 0,00

Q – TOTALE DELLE ENTRATE: € 355599,72

- 5.2** La percentuale fissa dei costi indiretti, come definiti dall'art. 18 comma 6 del Regolamento N.514/2014, non deve superare il 7% dei costi diretti ammissibili.
- 5.3** Al fine di ottimizzare le procedure di controllo in capo all'Autorità Delegata e di prevedere tempi più brevi per l'erogazione dei contributi, il Beneficiario è tenuto ad individuare ed acquisire un Revisore indipendente per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate e, laddove applicabile, individuare ed acquisire un Esperto legale per la verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, di lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell'ambito del progetto. Le spese per il Revisore contabile e per l'Esperto legale, quest'ultimo laddove previsto, devono essere imputate alla voce di costo G – *Auditors* e non eccedere complessivamente il 7% dei costi diretti del progetto. Per l'Esperto legale, la spesa complessiva non dovrà superare il 2% dei costi diretti del progetto.
- 5.4** Relativamente alla voce F – Appalti (*ove applicabile*) del budget, si precisa che il Beneficiario deve essere in grado di svolgere autonomamente le attività progettuali e non può, in ogni caso, affidare a terzi il complesso delle attività di cui è responsabile. Tuttavia, è possibile appaltare parzialmente o integralmente le attività - ad esclusione delle attività relative alla gestione complessiva del progetto - nel caso in cui le attività ovvero i servizi appaltati siano approvati dall'Autorità Delegata contestualmente alla firma della Convenzione.

Art. 6 Indicatori utilizzati

6.1 Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi descritti all'art. 4, il Beneficiario dovrà attenersi agli indicatori definiti nella proposta progettuale (Sezione 7 "Indicatori") o a quelli eventualmente modificati anche su richiesta dell'Autorità Delegata e da questa approvati.

Nr	Indicatori di Realizzazione	Unità di Misura	Tipo indicatore (obbligatorio/aggiuntivo)	Valore Atteso
1	Cittadini di Paesi terzi coinvolti nelle attività progettuali	n	Obbligatorio	500
2	Cittadini di Paesi terzi supportati nello sviluppo del lavoro autonomo	n	Obbligatorio	500
3	Cittadini di Paesi terzi per cui viene effettuata la profilazione e messa in trasparenza delle conoscenze, competenze e abilità possedute	n	Obbligatorio	40
4	Sistemi informativi/gestionali sviluppati o messi in rete per favorire la tracciabilità delle misure di politica del lavoro	n	Obbligatorio	1
5	Copie diffuse di materiali informativi cartacei relativi alle attività progettuali.	n	Obbligatorio	3000
6	Materiali informativi digitali e/o multimediali relativi alle attività progettuali caricati su web	n	Obbligatorio	180
7	Operatori coinvolti nelle attività di progetto	n	Obbligatorio	30
8	Persone raggiunte dalle attività informative on line	n	Facoltativo	6000

Nr	Indicatori di Risultato	Unità di Misura	Tipo indicatore (obbligatorio/aggiuntivo)	Valore Atteso
1	Cittadini di Paesi terzi che beneficiano di interventi di politica attiva a seguito delle misure di supporto attivate nell'ambito del progetto	n	Obbligatorio	500,00
2	Livello di gradimento espresso da cittadini di Paesi terzi circa il miglioramento dei servizi erogati grazie all'intervento	Range 1-10	Obbligatorio	8
3	Livello di gradimento espresso dagli operatori pubblici circa il miglioramento dei servizi erogati	Range 1-10	Obbligatorio	8

	grazie all'intervento			

6.2 Il raggiungimento degli indicatori espressi nel presente articolo, secondo i parametri qualitativi previsti nelle specifiche dei progetti è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi previsti, è facoltà dell'Autorità Delegata revocare tutto o rimodulare parte del finanziamento concesso.

Le modalità e le tempistiche delle eventuali rimodulazioni saranno stabilite dall'Autorità Delegata che si riserva di comunicare con successiva disposizione, i parametri sulla base dei quali potranno essere effettuate eventuali decurtazioni di natura finanziaria, nonché la loro entità al fine di garantire la massima trasparenza del processo.

6.3 Il mancato raggiungimento degli indicatori dovrà essere debitamente motivato dal beneficiario che dovrà sottoporre le dovute rimodulazioni all'Autorità Delegata che si riserva di condividerle o rimodularle secondo le esigenze di attuazione del Programma Nazionale FAMI. Le spese e le attività in itinere saranno approvate o ridefinite a cura dell'Autorità Delegata.

Art. 7 Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura (ove applicabile)

7.1 Il Beneficiario deve essere in grado di svolgere autonomamente l'attività di coordinamento del progetto che non può, in nessun caso, essere affidata a soggetti diversi dal Beneficiario stesso. Tuttavia, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, potranno – sotto la propria esclusiva responsabilità – affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto, l'esecuzione di parte dello stesso.

7.2 Qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i co-beneficiari, intendano affidare parte delle attività a soggetti terzi, questi dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento e non potranno sub-affidare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, delle attività.

7.3 I contratti stipulati tra Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, tra il Beneficiario Capofila e/o co-beneficiari e soggetti terzi affidatari, dovranno essere dettagliati,

nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo.

7.4 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, acquisirà i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e del principio del *value for money*.

7.5 Ferma l'applicabilità delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, nell'attuazione del progetto, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, in caso di procedura di gara, aggiudica l'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, evitando ogni conflitto di interessi.

Sia nel caso in cui il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, siano tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), sia nel caso in cui non vi siano tenuti il suddetto Beneficiario e/o Capofila e/o partner co-beneficiario in caso di Raggruppamento, dovranno richiedere, per l'affidamento a terzi, almeno tre offerte per importi tra € 5.000,00 ed € 40.000,00 (ferme restando le prescrizioni relative a conflitto di interessi e requisiti di legge), ai fini di una idonea e documentata indagine di mercato, valutabile dall'Amministrazione.

Per l'affidamento dei contratti di importo superiore a € 40.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016:

(i) qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario siano tenuti all'applicazione del d.lgs. 50/2016, l'affidamento deve avvenire nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto ai sensi dell'art. 36 e, in ogni caso, in ossequio ai principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;

(ii) qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario non siano tenuti all'applicazione del D.lgs. 50/2016, dovranno in ogni caso ispirarsi alla suddetta procedura, e dunque aggiudicare i contratti di appalto previa idonea indagine di mercato mediante avviso esplorativo o richiesta di almeno cinque offerte, assumendo ogni relativo onere - anche in merito alla richiesta del CIG (ove richiesto) - ai fini del rispetto della richiamata normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo.

Nell'ipotesi in cui il Beneficiario, o Beneficiario Capofila nel caso di Raggruppamento, e/o ciascun partner co-beneficiario intenda affidare l'esecuzione delle attività progettuali a soggetti non aventi natura privata, non è tenuto a procedere come previsto nel comma che precede ma è, comunque, sempre obbligato al rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, ed a fornire idonea motivazione in merito alle ragioni giustificative della scelta del contraente.

Fermo quanto sopra, si precisa che l'affidamento di contratti di valore inferiore a € 5.000,00 può essere effettuato sulla base di un'unica offerta (affidamento diretto), fornendo adeguata motivazione della scelta. È vietato l'artificioso frazionamento degli appalti da affidare.

7.6 Per ciò che concerne il rispetto dell'art. 3 della l. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, si fa rimando al Vademecum che sarà adottato in merito dall'Amministrazione per l'individuazione delle ipotesi e modalità di applicazione.

Per le ipotesi in cui la predetta norma risulti applicabile, il Beneficiario e, in caso di raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, in caso di affidamento di parte delle attività a soggetti privati, è tenuto ad inserire nel relativo contratto, le clausole che prevedano il rispetto dei predetti obblighi da parte degli affidatari. In particolare nei contratti cui si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dovranno essere necessariamente incluse a pena di nullità:

a) una clausola con la quale i soggetti terzi affidatari si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo, anche dell'Amministrazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del contratto di affidamento;

(per i soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 3 della l. n. 136 del 2010)

b) una clausola recante la seguente dicitura "1. L'impresa/Il soggetto (...), in qualità di subcontraente del Beneficiario oppure del Partner (...) nell'ambito della convenzione sottoscritta con l'Amministrazione (...), identificata con il CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 2. L'impresa/Il soggetto (...), in qualità di sub-contraente del Beneficiario (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione (...)

della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria”.

3. L'impresa/Il soggetto (...), in qualità di sub-contraente del Beneficiario (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Amministrazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

c) una clausola recante la seguente dicitura: “per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto viene utilizzato il seguente conto corrente bancario (o postale), IBAN _ _ _ _ _ acceso (o dedicato) in data _ _ _ _ _ presso la Banca (o presso la società Poste italiane Spa) _ _ _ _ _ intestato a _ _ _ _ _ , Codice Fiscale o Partita I.V.A. _ _ _ _ _ con sede / residenza in _ _ _ _ _ in ossequio alle previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Ogni bonifico bancario (o postale) effettuato riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) e ove presente il CIG dell'affidamento”;

d) una clausola recante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti di cui al punto c) che precede;

Il Beneficiario o, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila nonché i Partner che hanno effettuato affidamento a terzi, sono tenuti ad indicare il codice CUP attribuito alla Convenzione in ogni atto contrattuale e nella relativa documentazione di spesa.

7.7 Resta inteso che, qualora l'affidatario sia un soggetto di natura pubblica, questo non è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed il Beneficiario non è tenuto all'inserimento delle predette clausole nei relativi contratti.

7.8. In caso di affidamento ad esperti esterni (persone fisiche) di attività di consulenza/assistenza il Beneficiario è tenuto ad applicare, al ricorrere dei relativi presupposti, l'art. 7, commi 6 e ss. del D.lgs. 165/2001. I soggetti non tenuti alla sua applicazione selezionano comunque gli esperti esterni eventualmente necessari attraverso procedure competitive tracciabili, rispettose dei principi di pubblicità, concorrenza, predeterminazione dei criteri, parità di trattamento e di rotazione.

7.9 La Commissione Europea e/o le altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, hanno il potere di controllo su tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati dal Beneficiario e/o partner per quanto di rispettiva competenza.

- 7.10 Fermo quanto sopra, il Beneficiario è tenuto ad inviare all'Amministrazione la documentazione indicata nel Vademecum di attuazione che sarà fornito da questa Amministrazione stessa.
- 7.11 Posto quanto in precedenza espresso, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila rimangono gli unici responsabili verso l'amministrazione delle attività di monitoraggio secondo le modalità previste dall'Autorità Delegata.

Art. 8 Attuazione della Convenzione

- 8.1 Le attività di cui alla presente Convenzione si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria e nazionale e nei limiti di spesa prestabiliti, secondo le indicazioni previste dal Regolamento (UE) N. 514/2014 e dal Regolamento (UE) N. 516/2014 e s.m.i.

In particolare, nell'attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:

- Utilizzare la Posta Elettronica Certificata ed il sistema informatico (<https://fami.dlci.interno.it>), quale mezzo per le comunicazioni;
- trasmettere all'Autorità Delegata il codice CUP relativo al progetto tramite il caricamento dello stesso sul Sistema Informativo;
- avviare le attività progettuali comunicando all'Autorità Delegata, entro i tempi stabiliti, la data di inizio delle attività progettuali e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto;
- rispettare la tempistica di realizzazione ed il cronogramma di spesa di cui all'art. 5;
- tenere costantemente informata l'Autorità Delegata dell'avanzamento esecutivo dei progetti, e rispettare gli adempimenti procedurali in materia di monitoraggio previsti dalla presente Convenzione e quelli previsti per l'attuazione del Programma Nazionale
- rispettare quanto previsto dai Regolamenti, e nel Programma Nazionale del Fondo;
- adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse al finanziamento;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese di cui al "Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020";

- attenersi alle indicazioni dell'Autorità Delegata in merito all'applicazione delle regole di ammissibilità delle spese;
- attenersi alle modalità di rilevazione dei dati previste dall'Autorità Delegata anche attraverso le eventuali linee guida di riferimento.

8.2 Fermo quanto sopra, il Beneficiario è tenuto ad inviare all'Autorità Delegata la documentazione indicata nella tabella seguente, secondo la tempistica stabilita, salvo diversa disposizione dell'Autorità Delegata. Qualora il Beneficiario non ottemperi ai predetti obblighi, l'Autorità Delegata si riserva di applicare le sanzioni pecuniarie di cui al successivo articolo 13 e/o di revocare il finanziamento.

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
Documentazione propedeutica al finanziamento	► Comunicazione di inizio attività e della sede di svolgimento delle stesse ► Trasmissione del CUP tramite il caricamento dello stesso sul Sistema Informativo	dopo la sottoscrizione della Convenzione
Domanda di Anticipo obbligatorio pari al 70% dell'importo finanziato che risulta dal budget approvato (contributo comunitario e contributo pubblico nazionale)	► Domanda di anticipo	contestualmente alla comunicazione di inizio attività
Procedure di selezione degli auditors	► Documentazione attestante l'espletamento della procedura di selezione del revisore indipendente e, ove applicabile, dell'esperto legale	Entro il 30 settembre 2019

Tipologia		Documentazione da presentare	Tempistica
Domanda di Rimborso Intermedio² obbligatoria	Cumulativamente sulla base delle spese rendicontate fino al 20% dell'importo finanziato	► Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese. ► Documentazione di spesa debitamente quietanzata ³	Entro il 31 gennaio 2020 (relativamente alle spese al 30 novembre 2019)
Domanda di Rimborso Finale (relativa al saldo della sovvenzione)		► Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese. ► Final Assessment ► Documentazione di spesa debitamente quietanzata⁴	- Entro 60 (sessanta) giorni dal raggiungimento della soglia del 100% della spesa rendicontabile sul totale del progetto ammesso a finanziamento; - Ovvero entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di conclusione delle attività progettuali; - E facoltà dell'Autorità Delegata autorizzare il rinvio della presentazione della domanda di rimborso finale n oltre il 31 gennaio 2022 compatibilmente con le esigenze di rispetto degli obiettivi di spesa del programma FAMI

² Il Beneficiario Finale deve presentare obbligatoriamente almeno una domanda di rimborso intermedio entro il 30 aprile 2019 e/o entro il 30 aprile 2020. In ogni caso, l'importo che potrà essere erogato cumulativamente o non potrà essere superiore al 20% dell'importo finanziato.

³ Le spese oggetto di rendicontazione intermedia devono essere quietanzate entro la data di presentazione della stessa domanda di rimborso intermedio

⁴ I costi devono essere sostenuti entro la data di conclusione del progetto, mentre i pagamenti relativi a tali costi possono essere effettuati entro la data di presentazione della stessa domanda di rimborso finale.

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
Verifiche dell'Esperto Legale (ove applicabile)	► Attestazione legale e relativi allegati.	Entro 20 giorni dalla trasmissione di ciascuna Domanda di Rimborso
Verifiche del Revisore Indipendente	► Verbale di verifica amministrativo-contabile e relativi allegati.	Entro 30 giorni dalla trasmissione di ciascuna Domanda di Rimborso
Monitoraggio	► Scheda di monitoraggio contenente dati sull'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto	Con cadenza trimestrale secondo il calendario e le eventuali modifiche fornite dall'AD
	► Scheda destinatari cittadini di Paesi terzi (in cui riportare il totale cumulativo dei destinatari cittadini di Paesi terzi coinvolti nel progetto)	Con cadenza trimestrale secondo il calendario e le eventuali modifiche fornite dall'AD
	► Scheda vulnerabilità (in cui riportare solo il numero dei destinatari titolari delle vulnerabilità indicate)	Con cadenza trimestrale secondo il calendario e le eventuali modifiche fornite dall'AD
	► Final Assessment	Entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di conclusione delle attività progettuali e contestualmente alla data di rimborso finale
Valutazione	► Questionario informatizzato per la valutazione annuale del Programma	Secondo le indicazioni fornite dall'AR e dal valutatore indipendente del FAMI⁵

⁵ La Valutazione indipendente del Programma FAMI 2014-2020 è richiesta dalla regolamentazione comunitaria (Reg (UE) N. 514/2014). Al riguardo, l'AR ha selezionato, mediante Gara a procedura aperta, quale Valutatore indipendente del FAMI il RTI Gruppo CLAS – Archidata, che svolge tale compito nel rispetto del Quadro comune europeo di monitoraggio e valutazione.

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
	▶ Altra documentazione di valutazione (es. interviste individuali o di gruppo, schede, ecc.) ad hoc	Secondo le indicazioni fornite dall'AR e dal valutatore indipendente del FAMI
	▶ Questionario informatizzato per la valutazione ex-post del Programma	Entro 24 mesi dalla data di conclusione delle attività progettuali

8.2 bis In particolare, per quanto concerne la valutazione in itinere, intermedia ed ex post, il Beneficiario è tenuto a collaborare alle eventuali attività di verifica/revisione degli indicatori e alle attività di raccolta dati funzionali alla valutazione del programma, dall'avvio del progetto fino a 24 mesi dalla sua chiusura, secondo un calendario che sarà inoltrato con congruo preavviso. A titolo esemplificativo le attività di raccolta dati in cui sarà coinvolto il Beneficiario potranno consistere in: interviste telefoniche o in presenza, somministrazione di questionari on line, acquisizione della documentazione relativa all'attuazione del progetto, acquisizione di dati anagrafici dei destinatari nel rispetto della normativa sulla privacy, organizzazione di interviste di gruppo con i destinatari.

8.3 Oltre alla documentazione di cui sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali ed ulteriori richieste di documentazione, dati ed informazioni dell'Autorità Delegata, secondo le modalità e tempistiche che saranno comunicate.

8.4 I modelli previsti per adempiere alle disposizioni descritte sono accessibili attraverso il sistema informativo <https://fami.dlci.interno.it> ed eventuali altre modalità stabilite dall'AD.

8.5 Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario possono essere autorizzate dall'Autorità Delegata modifiche al progetto finanziato. Resta inteso che l'autorizzazione dell'Autorità Delegata è concessa nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte risultano coerenti agli obiettivi del progetto e non mutano la sostanza del progetto per quanto a oggetto, attività, importo massimo della convenzione e destinatari coinvolti.

Il Beneficiario può presentare modifiche di budget tra le macro voci di spesa anche superiori al 10%. Sarà possibile presentare trimestralmente massimo una rimodulazione di budget e comunque l'ultima rimodulazione dovrà essere trasmessa all'AD entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario precedenti alla data di chiusura del progetto. Il budget finale non potrà subire modifiche per una quota superiore al 30% del valore complessivo del progetto. Ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, concorreranno tutte le modifiche apportate durante il periodo di attuazione del progetto.

Ognuna di tali modifiche sarà oggetto di valutazione e, laddove non presentino elementi di criticità, di approvazione da parte dell'Autorità Delegata. L'Amministrazione non autorizzerà modifiche superiori al 30%. Tuttavia in situazioni eccezionali, e previa presentazione di adeguate giustificazioni da parte del Beneficiario, l'Amministrazione medesima si riserva, a suo insindacabile giudizio, di approvare modifiche che superino la misura del 30%.

Il Beneficiario è tenuto ad inoltrare all'Autorità Delegata la richiesta di modifica del budget prima che questa possa produrre qualsivoglia effetto.

- 8.6** Ogni modifica alla composizione del gruppo di lavoro dovrà essere soggetta ad una formale approvazione da parte dell'Autorità Delegata a seguito della trasmissione dei CV delle relative risorse. Qualora la sostituzione delle risorse comporti una modifica del budget, la suddetta modifica dovrà essere inoltrata all'Autorità Delegata prima che possa produrre effetto.
- 8.7** In riferimento agli affidamenti previsti nella voce di budget F-Appalti, ogni significativa variazione che si verifichi nel corso del progetto (sostituzione del(i) fornitore(i) principale(i), nomina di un nuovo appaltatore) deve essere debitamente notificata alla Autorità Delegata e ufficializzata attraverso modifiche di budget approvate dalla stessa.

Art. 9 Definizione dei costi ammissibili

- 9.1** Sono ammessi a finanziamento i costi sostenuti ai sensi degli artt. 17 e 18 del Regolamento (UE) N. 514/2014. In particolare, ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:
- a) rientrare nel campo di applicazione dei regolamenti specifici e dei relativi obiettivi;
 - b) essere necessarie per il buon esito delle attività del progetto in questione;

- c) essere ragionevoli e rispettare i principi di sana gestione finanziaria, in particolare i principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia.
- d) essere necessarie per svolgere le attività previste nel progetto facente parte del Programma Nazionale di riferimento;
- e) essere sostenute dal Beneficiario residente e registrato in uno Stato membro, tranne nel caso di organizzazioni governative internazionali;
- f) essere sostenute nel rispetto delle disposizioni specifiche enunciate nella presente Convenzione;
- g) essere identificabili e verificabili anche attraverso un sistema di contabilità separata e informatizzata;
- h) essere conformi ai requisiti della legislazione fiscale e previdenziale e alla norme nazionali sulla tracciabilità.

Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dalla data di avvio delle attività indicata nell'apposita comunicazione e fino alla data di conclusione del progetto, purché le stesse siano conformi a quanto indicato negli art. 17 e 18 del Regolamento (UE) N. 514/2014. Inoltre, il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

Art. 10 Condizioni di erogazione della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili

10.1 L'Autorità Delegata corrisponderà al Beneficiario sulla contabilità speciale dedicata al trasferimento dei fondi comunitari e nazionali attiva presso ciascuna Amministrazione Regionale, l'importo spettante secondo le seguenti modalità:

- a) **anticipo pari al 70% dell'importo finanziato** che risulta dal budget approvato, a seguito dell'erogazione della quota pertinente di prefinanziamento da parte della Commissione Europea e della trasmissione da parte del Beneficiario della Comunicazione di avvio delle attività e della domanda di anticipo. Resta inteso che l'erogazione della quota di anticipo, al ricorrere dei presupposti di legge, è subordinata all'esito positivo dei controlli preventivi da parte delle Autorità competenti;

- b) **pagamento intermedio pari massimo all'ulteriore 20%** dell'importo finanziato che risulta dal budget approvato sulla base delle spese riconosciute ammissibili a seguito dei controlli svolti dall'AD su quelle rendicontate nella domanda di rimborso intermedio. Eventuali quote rendicontate eccedenti saranno riconosciute in sede di saldo finale;
- c) **saldo** al termine del progetto e dietro presentazione del rendiconto finale, sulla base delle spese riconosciute ammissibili a seguito dei controlli svolti dall'AD su quelle rendicontate nella domanda di rimborso finale.
- 10.2** I pagamenti saranno effettuati direttamente al Beneficiario solo a seguito dell'esito positivo della verifica sulla documentazione amministrativo-contabile da parte dei soggetti competenti, e saranno costituiti da due quote: comunitaria e nazionale. I pagamenti sono subordinati all'accreditamento della quota comunitaria da parte della Commissione Europea e quindi, l'Autorità Delegata non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi nella liquidazione, che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopracitati fondi.
- 10.3** Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario sul conto corrente identificato come segue (per i soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 3 L. 136/2010):
- Codice IBAN: in caso di enti privati:
 - Numero del Conto di Tesoreria Unica: In caso di Enti Pubblici Locali 22915
 - Numero di conto: in caso di Ente Pubblico con contabilità speciale
 - Banca Banca d'Italia
 - Nome dell'intestatario del conto
 - Data di apertura del conto o di dedizione alla commessa
 - Generalità e codice fiscale del/dei soggetto/i ad operare sul conto:
- 10.4** In caso di Raggruppamento, per ciascun versamento effettuato dall'Autorità Delegata sul conto indicato dal Beneficiario capofila, lo stesso dovrà inderogabilmente entro 40 giorni dalla ricezione dell'importo, salvo ritardi giustificati e valutati dall'Autorità Delegata, trasferire ad ogni partner co-beneficiario, la somma corrispondente alla percentuale della loro partecipazione al progetto secondo quanto indicato nell'ultimo budget approvato. In caso di mancato adempimento nei tempi stabiliti, l'Autorità Delegata si riserva la facoltà di

procedere alla revoca del finanziamento, all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13 della presente Convenzione, nonché alla sospensione dei successivi pagamenti fino alla dimostrazione dell'effettiva erogazione delle somme ai Partner.

Il Beneficiario Capofila ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Autorità Delegata del trasferimento dei contributi ricevuti a tutti i partner co-beneficiari del progetto, trasmettendo le relative quietanze di pagamento non appena disponibili e, comunque, entro 15 giorni dal trasferimento.

10.5 Ogni somma reclamata dal Beneficiario non dovrà superare il contributo previsto dalla presente Convenzione. Inoltre il Beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità Delegata le eventuali economie di progetto e a non riutilizzarle in assenza di formale approvazione della stessa Autorità Delegata, compatibilmente con la tempistica prevista nella presente Convenzione e nel rispetto delle regole di ammissibilità del Fondo. Il beneficiario non potrà comunque utilizzare le predette economie in assenza di formale approvazione della stessa Autorità Delegata.

10.6 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila nonché gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo sono tenuti a rispettare, nella tenuta della documentazione contabile, i principi di contabilità ufficialmente riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le operazioni relative al progetto.

10.7 Il Beneficiario assicura che tutti i documenti giustificativi (originali o copie certificate conformi agli originali) relativi alle spese del progetto siano tenuti a disposizione dell'Autorità Delegata, della Commissione e delle altre Autorità competenti per i cinque anni successivi alla data di ricezione del pagamento del saldo al Beneficiario finale da parte dell'Autorità Delegata. La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti cartacei e informatici che ne garantiscano l'adeguata conservazione.

10.8 I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi; è fatto, altresì, divieto di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati

11.1 Il Beneficiario deve garantire la tracciabilità dei dati soddisfacendo i seguenti criteri:

- a) utilizzare la Posta Elettronica Certificata ovvero il sistema informatico (<https://fami.dlci.interno.it>) quale mezzo per la registrazione di tutti i dati di progetto previsti;
- b) consentire alla Commissione il riscontro esatto tra gli importi che il Beneficiario ha riportato nei propri registri contabili ed i documenti giustificativi degli stessi, in possesso dell'Autorità Delegata;
- c) dare evidenza delle fonti di finanziamento del progetto, in particolare ripartite in: (i) pagamento del contributo pubblico, (ii) attribuzione e trasferimento del finanziamento comunitario a titolo del Fondo;
- d) conservare la documentazione inerente alle eventuali specifiche tecniche ed al piano di finanziamento del progetto, nonché la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione di affidamenti in favore di soggetti terzi e le relazioni delle verifiche e degli audit effettuati;
- e) conservare le prove documentali relative alla rispondenza dei target di riferimento, secondo le modalità previste dall'AD ed individuate all'art 4. Predisporre le modalità ritenute opportune di concerto con l'AD per assicurare l'attuazione del monitoraggio ex-post.

Art. 12 Controlli

12.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e i partner di progetto, e gli eventuali terzi affidatari potranno essere oggetto di controllo, sia documentale che fisico (in loco) da parte delle Autorità Designate del Fondo, della Commissione Europea, o di altri organismi di controllo.

12.2 In particolare, l'Autorità Delegata disporrà verifiche e controlli, come previsti dai Regolamenti del Fondo, sull'avvio delle attività, nonché sulla corretta esecuzione del progetto e si avvarrà delle risultanze dei controlli del revisore indipendente e dell'esperto legale. In merito alle attività di controllo, l'Autorità Delegata potrà avvalersi di organi istituzionali individuati sia a livello centrale che locale.

12.3 Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario potrà essere richiesto di provvedere entro un termine perentorio indicato dall'Autorità Delegata, fermo quanto previsto dal successivo Articolo 13.

In caso di mancato adempimento nei tempi stabiliti, l'Autorità Delegata si riserva la facoltà di procedere alla revoca del finanziamento e all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13.

12.4 Il Beneficiario dichiara che tutta la documentazione inerente all'esecuzione del progetto e i relativi atti connessi e conseguenti, ed anche relativi alle attività eseguite da eventuali partner, sarà depositata e conservata presso la sede Via Verrastro n. 4.

Tale documentazione deve essere conservata per i 5 anni successivi alla data di ricezione del pagamento del saldo al Beneficiario finale da parte dell'Autorità Delegata

Resta inteso che in caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, il Beneficiario dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Delegata.

Art. 13 Sanzioni e revoche

13.1 L'Amministrazione valuterà periodicamente la corretta attuazione del progetto, attraverso verifiche e ispezioni come previste dai Regolamenti 514/2014/UE e 1042/2014/UE, anche avvalendosi di organi istituzionali individuati sia a livello locale che centrale. Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili l'Amministrazione invierà, a mezzo PEC, un'apposita richiesta al Beneficiario con l'indicazione di un termine perentorio per presentare chiarimenti, integrazioni o modifiche tali da sanare le difformità riscontrate. In caso di mancata o insufficiente risposta alle richieste avanzate l'Amministrazione potrà applicare una penale pari al 5% del valore del progetto e riterrà inammissibile la relativa spesa.

Il Beneficiario sarà informato con congruo anticipo delle decisioni dell'Autorità Delegata in merito alle eventuali sanzioni finanziarie comminategli.

13.2 Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione delle attività progettuali, l'Amministrazione sia costretta ad applicare le sanzioni di cui al paragrafo che precede per un numero massimo di 2 volte, procederà, automaticamente, alla revoca dell'intero finanziamento, senza necessità di ulteriore avviso, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. La revoca è

disposta con le medesime forme dell'assegnazione del contributo, con atto dell'Amministrazione che dispone, altresì, in merito alle procedure di recupero delle somme assegnate.

13.3 Ferma restando l'applicazione delle predette sanzioni pecuniarie, l'Autorità Delegata può revocare in tutto o in parte il contributo erogato, nel caso di:

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive e in caso di mancata comunicazione delle variazioni di sede di cui al precedente art. 12;
- b) inadempimento all'obbligo di esecuzione delle attività e/o di trasmissione delle documentazioni di cui all'art. 8, spettanti al Beneficiario;
- c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di *reporting* (es. relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio (in itinere ed ex post, qualitativo e quantitativo) e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa) sia sotto il profilo del mancato invio e sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- e) difformità tra il progetto approvato e la realizzazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, e/o difformità e scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 6;
- f) erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma Nazionale di riferimento, dalle disposizioni del Fondo e dal progetto;
- g) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- h) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- i) non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate in sede della presentazione della proposta;
- j) mancato rispetto delle regole di pubblicità di cui all'art. 15 e degli obblighi di cui all'art. 17;
- k) violazione - laddove applicabili - delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- l) mancata vigilanza sull'operato del revisore contabile/esperto legale;
- m) in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.

Anche nei casi di cui al presente paragrafo, la revoca è disposta dall'Autorità Delegata con le medesime forme dell'assegnazione. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente.

La revoca del contributo è quantificata percentualmente in termini proporzionali e congrui alla gravità della violazione di cui l'Amministrazione ritenga responsabile il Beneficiario.

13.4 Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in merito all'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed in merito alla facoltà di revocare il contributo, nei casi di cui alle lettere b), d), e), g) e k) del presente articolo, l'Autorità Delegata, constatato l'inadempimento, concederà al Beneficiario un termine di 15 giorni per porre rimedio all'inadempimento contestato. Qualora il Beneficiario non ottemperi nel predetto termine, l'Autorità Delegata procederà alla immediata risoluzione della presente Convenzione, senza necessità di previa diffida, dichiarando la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. mediante raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente).

13.5 Nei casi di cui alle lettere i) e j) del presente articolo, l'Autorità Delegata procederà alla risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. dichiarando la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva mediante raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente).

13.6 Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'Autorità Delegata la somma in questione nel termine concesso dall'Autorità Delegata stessa.

Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali ovvero quelli moratori al ricorrere dei relativi presupposti. Gli interessi sul ritardato rimborso saranno riferiti al periodo tra la data ultima prevista per il rimborso e la data in cui l'Autorità Delegata riceve il completo pagamento della somma dovuta. Ogni rimborso, anche parziale andrà prioritariamente a copertura degli interessi e delle penali e successivamente della sorte capitale dovuta.

Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all'Autorità Delegata potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato, tramite lettera raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente).

- 13.7 Resta inteso che qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l'Autorità Delegata potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.
- 13.8 Il Beneficiario a mezzo della sottoscrizione della presente, manifesta ora per allora il suo pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.
- 13.9 L'Autorità Delegata potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre alle procedure ordinarie applicabili al caso di specie.

Art. 14 Protezione dei dati

- 14.1 Tutti i dati personali contenuti nella presente Dichiarazione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati secondo la vigente normativa sulla Privacy, di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679. Tutti i dati saranno trattati dall'Autorità Responsabile esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente Dichiarazione, senza recare alcun pregiudizio, nella loro comunicazione, né ai servizi di auditing interno e/o a qualunque organismo di controllo istituzionale, né agli interessi finanziari dell'Autorità Responsabile.

Il Beneficiario può esercitare, ove applicabili, i diritti di cui al Capo III del sopra richiamato Regolamento UE mediante richiesta scritta da inviare direttamente all'Autorità Responsabile.

- 14.2 Il Beneficiario dovrà prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del progetto, ai dati relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo.
- 14.3 Le informazioni relative alle eventuali modifiche dei dati trasmessi, dovranno essere comunicate unicamente ai soggetti che, nell'ambito della struttura dell'Autorità Responsabile, degli Organismi di controllo e delle Istituzioni comunitarie, hanno titolo ad accedere ai dati sensibili nell'esercizio delle loro funzioni.
- 14.4 Le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

14.5 Il Beneficiario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento UE 2016/679, ove applicabili.

Art. 15 Regole di pubblicità

15.1 È compito del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, del Beneficiario Capofila e/o dei partner, informare il pubblico del contributo ricevuto dal Fondo. A tale scopo il Beneficiario si impegna a che i destinatari del progetto siano informati del finanziamento. Pertanto ogni documento riguardante il progetto dovrà riportare l'indicazione che il progetto è stato cofinanziato dal Fondo.

15.2 Le iniziative di pubblicità e comunicazione afferenti alla realizzazione del progetto, dovranno essere comunicate con congruo anticipo all'Autorità Delegata, che potrà indicare tempi e modalità di attuazione, vincolanti per il Beneficiario.

15.3 Per ciò che concerne gli obblighi di pubblicità e informazione e relativamente alle modalità di attuazione di tali obblighi in capo al Beneficiario, si rimanda all'Allegato 1 sulle regole di pubblicità che è parte integrante della presente Convenzione.

Art. 16 Foro competente

16.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Art. 17 Conflitto d'interessi

17.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto, si impegnano a prendere ogni necessaria misura per prevenire ogni rischio, anche indiretto o potenziale, di conflitto di interesse che possa influire sulla corretta esecuzione, sull'imparzialità e l'obiettività della presente Convenzione.

17.2 Ogni situazione che costituisca o possa portare a conflitti d'interesse durante l'esecuzione delle attività, deve essere immediatamente comunicata all'Autorità Delegata. Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto devono procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. L'Autorità Delegata si riserva il diritto di verificare che le misure prese siano appropriate e di

richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive. Nel caso la situazione di conflitto dovesse permanere, l'Autorità Delegata revocherà il finanziamento ed applicherà le sanzioni previste dal precedente art. 13.

Art. 18 Proprietà e uso dei risultati

18.1 La proprietà di quanto realizzato in esecuzione della presente Convenzione, dei risultati delle azioni, dei progetti inclusi i nomi ed i loghi identificativi eventualmente utilizzati ed i diritti di proprietà intellettuale e industriale, dei documenti e dei report legati ad esse, sarà conferita al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila ed a ciascun soggetto intervenuto nella realizzazione del progetto per quanto di rispettiva competenza. Posto quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, ciascun partner di progetto e soggetto Capofila, per quanto di rispettiva competenza, garantiscono all'Autorità Delegata il diritto di utilizzare gratuitamente e liberamente e di concedere a terzi, quanto realizzato in esecuzione della presente convenzione, i risultati delle azioni, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, i nomi ed i loghi identificativi eventualmente utilizzati, i documenti ed i report legati ad esse, in modo da non violare alcuna disposizione in materia di riservatezza o diritti d'autore, di proprietà intellettuale e industriale esistenti.

18.2 Il Beneficiario garantisce che nello svolgimento del progetto non vengano violati diritti d'autore, di privativa e/o know how di terzi e dichiara di avere la piena disponibilità di nomi e/o marchi attribuiti al progetto e/o a parti di esso e/o ai risultati degli stessi e comunque a tutti gli output ad essi relativi. In caso contrario il Beneficiario si impegna a tenere indenne e manlevare l'Autorità Delegata da ogni eventuale pretesa di terzi a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente connessa all'utilizzo dei predetti nomi e/o marchi.

Art. 19 Riservatezza

19.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, ciascun partner di progetto nonché il soggetto Capofila, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente

necessari all'esecuzione della presente Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

19.2 L'obbligo di cui al precedente articolo 19.1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

19.3 Il Beneficiario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.

19.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità Delegata ha la facoltà di adottare le misure previste dall'Articolo 13, fermo restando che il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Autorità Delegata.

19.5 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila e ciascun partner di progetto, si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) ove applicabile.

Art. 20 Sospensione

20.1 Il Beneficiario non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo il caso fortuito ovvero le ipotesi di forza maggiore di cui all'art. 21 che segue e salvi gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati, se ed in quanto valutati come tali dall'Autorità Delegata.

20.2 L'Autorità Delegata si riserva, in caso di sospensione, la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 22 che segue. Qualora l'Autorità Delegata non si avvalga della menzionata facoltà il Beneficiario dovrà riprendere l'esecuzione del progetto come inizialmente pianificato, una volta che le circostanze lo rendano possibile, e ne dovrà informare immediatamente l'Autorità Delegata. In tal caso la durata del progetto potrà essere estesa compatibilmente con il periodo di ammissibilità del Programma Nazionale, previa autorizzazione scritta dell'Autorità Delegata.

Art. 21 Forza maggiore

21.1 Per forza maggiore si intende ogni situazione imprevista ed eccezionale o ogni evento fuori dal controllo delle parti, che non permette il completamento delle prescrizioni della

presente Convenzione, che non è imputabile a errore o negligenza e che le parti non avrebbero potuto prevedere o prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. Difetti nelle forniture o nei materiali o ritardi nel loro reperimento, controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere considerati cause di forza maggiore.

21.2 Il Beneficiario che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare l'Autorità Delegata senza indugio tramite lettera raccomandata A/R (o PEC), indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti e deve, comunque, porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a cause di forza maggiore.

21.3 Nessuna delle parti della presente Convenzione può essere considerata inadempiente nel caso in cui non riesca ad adempiervi per cause di forza maggiore.

21.4 In presenza di cause di forza maggiore l'esecuzione del progetto potrà essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 20.

Art. 22 Recesso dell'Autorità Delegata

22.1 L'Autorità Delegata può recedere unilateralmente e liberamente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente Convenzione:

(i) per giusta causa. Sono da intendersi per giusta causa a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti circostanze:

- a) qualora sia stato depositato contro il Beneficiario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Beneficiario;
- b) qualora si verifichi una qualsivoglia fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione;
- c) in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Beneficiario.

22.2 Il Beneficiario ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente realizzato), rinunciando espressamente, ora

per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. laddove applicabile.

22.3 Nei casi di recesso dell'Autorità Delegata, il Beneficiario ha 60 giorni dalla data in cui il recesso dalla presente Convenzione ha effetto, come notificato dall'Autorità Delegata, per produrre una richiesta finale di pagamento secondo le procedure previste dall'art. 10. Se non è inviata alcuna richiesta di pagamento nei termini previsti, l'Autorità Delegata non erogherà alcuna somma per gli interventi previsti ed attuati fino alla data di esercizio del diritto di recesso, e recupererà ogni somma eventualmente già corrisposta, se non comprovata da idoneo documento o rendiconto finanziario.

22.4 L'Autorità Delegata comunica la sua volontà di recedere dalla presente Convenzione mediante raccomandata A/R (o altro mezzo equipollente).

Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo

23.1 In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario può comunicare all'Autorità Delegata la rinuncia parziale al contributo (anche mediante rimborso se già ottenuto) se ha effettuato prestazioni e attività superiori al 50% del costo totale del progetto e la rinuncia totale al contributo (anche mediante rimborso se già ottenuto) se ha realizzato prestazioni inferiori al 50% del costo totale del progetto.

23.2 L'Autorità Delegata valuterà la richiesta di rinuncia parziale al contributo e potrà accettarla solo nel caso in cui la percentuale delle attività svolte (superiore comunque al 50%) sia funzionali all'obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabile in caso contrario verrà richiesto al Beneficiario di rimborsare in tutto o in parte la somma già erogata.

Art. 24 Accordi ulteriori

24.1 Qualora ricorrano i presupposti di legge per la sottoposizione della presente Convenzione al controllo dell'Ufficio Centrale del Bilancio ovvero di altre Autorità di controllo, la Convenzione medesima vincolerà il Beneficiario dalla stipulazione e l'Amministrazione solo a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuto positivo controllo (ovvero all'atto della maturazione del relativo, equivalente, silenzio-assenso). L'Amministrazione, in caso

di necessità, potrà richiedere l'avvio delle attività prima dell'esito positivo del controllo ovvero, in caso di estrema necessità, prima della stipulazione della Convenzione stessa.

24.2 Per sopravvenute gravi ragioni di interesse pubblico, la presente Convenzione di Sovvenzione potrà essere sospesa, risolta, revocata o dichiarata inefficace in tutto o in parte.

24.3 Tutte le modifiche alla presente Convenzione saranno vincolanti per le parti solo qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti.

24.4 L'accordo ulteriore eventualmente sottoscritto, non può in ogni caso avere lo scopo o l'effetto di produrre cambiamenti alla Convenzione che possano mettere in discussione la decisione di finanziamento o porre in essere un iniquo trattamento delle parti.

24.5 L'Autorità Delegata potrà modificare unilateralmente la presente Convenzione in conseguenza di esigenze sopravvenute di interesse pubblico. Il Beneficiario che intenda proporre una modifica alla presente Convenzione, dovrà inviare una motivata richiesta scritta all'Autorità Delegata non oltre un mese prima del termine di esecuzione del progetto.

Art. 25 Stipula della Convenzione

25.1 La presente Convenzione è stipulata in forma elettronica attraverso l'apposizione della firma digitale delle parti.

L'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo contraente concluderà definitivamente la convenzione, la quale si intenderà quindi stipulata alla data di apposizione di tale ultima sottoscrizione digitale.

FIRMA

(per l'Autorità Delegata)

FIRMA

(per il Beneficiario)

Il sottoscritto [REDACTED], quale legale rappresentante del Beneficiario dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 1 (Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione), art. 2 (Obblighi e Responsabilità), art. 3 (Composizione del contributo), art. 4 (Obiettivi del progetto e Destinatari), art. 5 (Budget del progetto e cronogramma), Art. 6 (Indicatori utilizzati), art. 7 (Affidamento degli incarichi o di contratti di appalto/fornitura), art. 8 (Attuazione della Convenzione), art. 9 (Definizione di costi ammissibili), art. 10 (Condizioni di erogazione della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili), art. 11 (Condizioni per la tracciabilità dei dati), art. 12 (Controlli), art. 13 (Sanzioni e revoche), art. 14 (Protezione dati), art. 15 (regole di pubblicità), art. 16 (Foro competente), art. 17 (Conflitto d'interessi), art. 18 (Proprietà e uso dei risultati), art. 19 (Riservatezza), art. 20 (Sospensione), art. 21 (Forza maggiore), art. 22 (Recesso dell'autorità Delegata), art. 23 (Rinuncia parziale e/o totale al contributo), art. 24 (Accordi ulteriori).

FIRMA

(per il Beneficiario)

Allegati alla Convenzione di Sovvenzione

Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo

Allegato 2 - Modulo comunicazione Conti Correnti aggiuntivi

Allegato 3 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196 del 2003 e art. 14 Reg. UE 2016/679

Allegato 4 - Tematiche incontri periodici AD/ BF

Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo

Regole Generali

Il Beneficiario Finale ha il compito di **informare** il pubblico dell'assistenza ricevuta dal Fondo, mediante le misure indicate di seguito nel documento. Il Beneficiario Finale deve affiggere una **targa permanente**, ben visibile e di cospicue dimensioni, entro tre mesi dalla data di completamento dei progetti rispondenti ai seguenti criteri⁶:

- a) contributo comunitario totale per il progetto superiore a € 100.000,00;
- b) locali dedicati esclusivamente allo svolgimento delle attività progettuali;
- c) operazione consistente nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di progetto d'infrastrutture o di costruzione.

Nella targa sono indicati il **tipo** e la **denominazione** del progetto. Inoltre le informazioni di seguito descritte occupano almeno il 25 % della targa:

- a) il logo dell'Unione Europea, conforme alle norme grafiche di seguito indicate, e il riferimento all'Unione Europea;
- b) il riferimento al Fondo.

Ogni documento riguardante i progetti, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo, comprende una **dichiarazione** indicante che il progetto è stato **cofinanziato dal Fondo**.

L'Autorità Delegata acquisisce, secondo quanto disciplinato all'art. 18 della Dichiarazione, il libero diritto di utilizzo di tutto quanto prodotto in esecuzione della presente Dichiarazione. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Autorità Delegata in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

Norme concernenti l'utilizzo da parte del Beneficiario Finale dei loghi dell'Unione Europea e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Relativamente all'apposizione di loghi dell'Unione Europea e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è necessario richiedere con congruo anticipo l'approvazione per un eventuale utilizzo degli stessi indirizzando una e-mail a DGimmigrazioneADFAMI@lavoro.gov.it.

⁶Condizioni a) e b).

I Beneficiari che desiderano utilizzare il logo, nella forma e nelle modalità autorizzate dall'Autorità Delegata, possono farlo gratuitamente purché rispettino le seguenti condizioni:

- i loghi non possono essere utilizzati per scopi, attività o manifestazioni incompatibili con i principi e con gli obiettivi del Fondo. I loghi non possono essere riprodotti in nessun caso per fini illeciti e contrari al buon costume;
- l'utilizzo non deve dar adito a confusione fra l'utilizzatore e le istituzioni coinvolte. A tal fine nessun altro marchio di fabbrica, marchio di servizio, simbolo, disegno o denominazione commerciale può essere utilizzato insieme ai loghi;
- i loghi non possono essere utilizzati a fini commerciali. Chiunque intenda riprodurre i loghi nell'ambito delle proprie attività è autorizzato a farlo a condizione che tale uso sia effettuato a titolo gratuito e non sia oggetto di alcun valore aggiunto con possibili ripercussioni sui cittadini italiani ed europei. L'Autorità Delegata autorizza in particolare la riproduzione del logo su qualsiasi oggetto destinato a promuovere le attività finanziate dal Fondo;
- l'utilizzo deve essere compatibile con le norme vigenti in materia di tutela dei diritti d'autore e non deve violare i diritti morali o patrimoniali dell'autore né i diritti ceduti da quest'ultimo all'Autorità Delegata;
- l'utilizzatore si impegna a rispettare la rappresentazione visiva dei loghi stabilita dall'Autorità Delegata. Sono consentite solo le modifiche espressamente autorizzate dall'Autorità Delegata;
- la presente autorizzazione d'uso non conferisce all'utilizzatore alcun diritto sui loghi né la facoltà di reclamare alcun diritto;
- l'utilizzatore non può registrare né chiedere la registrazione, in nessun paese dell'Unione Europea, di alcun marchio o denominazione contenente i loghi o somigliante ai loghi al punto tale da risultare ingannevole o da indurre confusione.

Istruzioni riguardanti il logo dell'Unione Europea e definizione dei colori standard

Nella tabella seguente viene riportata la descrizione grafica del logo cui fare riferimento per ogni utilizzo dello stesso (sia esso in formato cartaceo, elettronico o altro).

Il logo	
Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità	
Descrizione araldica	
Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.	
Descrizione geometrica	
Il logo è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate ad intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.	

Nella tabella seguente vengono riportate le specifiche tecniche dei colori del logo cui fare riferimento per ogni utilizzo dello stesso (sia esso in formato cartaceo, elettronico o altro).

I colori regolamentari	
I colori del logo sono i seguenti: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo; PANTONE YELLOW per le stelle. La gamma internazionale PANTONE è largamente diffusa e di facile consultazione, anche per i non addetti al settore grafico.	
Riproduzione in quadricromia	
In caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori standard. Questi saranno quindi ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia. Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100% di "Process Yellow". Mescolando il 100% di "Process Cyan" e l'80% di "Process Magenta" si ottiene un blu molto simile al PANTONE REFLEX BLUE.	
Riproduzione in monocromia	
Se si ha a disposizione solo il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco. Nel caso in cui si possa utilizzare come unico colore il blu (ovviamente il "Reflex Blue"), usarlo al 100% per lo sfondo e ricavare le stelle in negativo (bianche).	
Riproduzione su Internet	
PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00).	
Riproduzione su fondi colorati	
Il logo va riprodotto preferibilmente su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque di tonalità stridente con il blu. Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.	

Uso da parte di terzi del logo dell'Unione Europea

L'uso del simbolo europeo è subordinato alle seguenti condizioni:

- non deve creare confusione tra l'utilizzatore e l'Unione europea o il Consiglio d'Europa;
- non deve essere legato ad obiettivi o attività incompatibili con i principi e gli scopi dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa.

L'autorizzazione ad usare il simbolo europeo non conferisce alcun diritto d'esclusiva, non permette l'appropriazione di tale simbolo o di un marchio o logotipo simile, sia a mezzo di deposito registrato sia in qualsiasi altro modo. Ogni caso sarà esaminato individualmente per verificare il rispetto dei suddetti requisiti. L'autorizzazione non sarà concessa qualora il simbolo sia utilizzato a fini commerciali congiuntamente al logotipo, nome o marchio di una società.

Eventi, manifesti e pubblicazioni (incluso quelle elettroniche)

Nel caso si organizzino eventi quali workshop, seminari e conferenze di presentazione occorre richiedere all'Autorità Delegata l'approvazione preventiva per un'eventuale partecipazione. A fronte di tale approvazione, è necessario esporre all'interno della sala dove l'evento ha luogo la **bandiera dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana**.

Per quanto riguarda la realizzazione di materiali correlati all'evento (inviti, badge, fondali, cartelline, ecc...), di manifesti e di pubblicazioni in generale (brochure, comunicati stampa, lettere d'informazione, dépliant, ecc.), è necessario concordare con l'Autorità Delegata il formato grafico e le specifiche tecniche del materiale prodotto (cartaceo, audiovisivo o digitale).

Nello specifico, il materiale prodotto deve riportare quale intestazione:

- il **logo dell'UE** riportando la dicitura **"Progetto co-finanziato dall'Unione Europea"** (in alto a sinistra);
- Il logo del **Ministero dell'Interno**, riportando la dicitura **"Ministero dell'Interno"** (in alto a destra);
- il **logo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali** riportando la dicitura **"Ministero del lavoro e delle politiche sociali"** sia sempre posizionato alla sinistra del logo del Ministero dell'Interno;
- il riferimento al **Fondo** (immediatamente sotto ai due loghi), con specifica indicazione dell'Obiettivo Specifico e dell'Obiettivo Nazionale nell'ambito dei quali è realizzato il progetto.



Esempio:

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Nel caso di pubblicazioni, produzione di materiale audio e/o video (ad esempio cd e dvd), lo schema di cui sopra dovrà essere riportato in copertina. Nel caso di realizzazione di siti Web, lo stesso dovrà comparire nell'intestazione della home page.

Inoltre, per la realizzazione di siti Web, la produzione di CD-Rom o di pubblicazioni digitali, è necessario attivare un collegamento ipertestuale al sito Web della **Commissione europea** (http://ec.europa.eu/index_it.htm), del **Ministero dell'Interno** (<http://www.interno.gov.it/it>) e del **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** (<http://www.lavoro.gov.it>) e del Ministero attraverso i relativi loghi.

In presenza di loghi istituzionali (nazionali, regionali, locali), occorre che:

- tutti i loghi istituzionali presenti siano disposti sulla stessa linea orizzontale ideale;
- il logo dell'UE sia sempre posizionato alla sinistra di tutti i loghi presenti;
- il logo del Ministero dell'Interno sia sempre posizionato alla destra di tutti i loghi presenti;
- Il logo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia sempre posizionato alla sinistra del logo del Ministero dell'Interno;
- il logo dell'UE, del Ministero dell'Interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non siano di dimensioni inferiori a quelle di tutti gli altri loghi presenti.

Inoltre, in caso di ridotto spazio a disposizione, ci si può limitare a includere i soli loghi del Ministero dell'Interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali unitamente al logo dell'Unione Europea senza le suddette diciture.

Esempio:

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



FONDO ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Al fine di soddisfare ulteriori esigenze informative, il **Beneficiario Finale** può inserire il proprio **logo e nominativo** (in caso di raggruppamento, i loghi e i nominativi del Beneficiario Capofila e dei Partner di Progetto), **a piè di pagina del materiale prodotto**.

Riferimenti

Tutti i loghi da utilizzare, secondo le indicazioni di cui sopra, sono reperibili sui seguenti siti internet:

- Logo Unione Europea: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_it;
- Logo del Ministero dell'Interno: <http://www.interno.gov.it/it/file/credits-logopng>
- Logo Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

Documentazione di riferimento

- Art. 53 del Regolamento (UE) N. 514/2014
- Regolamenti UE N. 1048/2014 e 1049/2014

La compilazione del presente modulo non dovrà essere effettuata nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto di natura pubblica. Tuttavia, lo stesso in caso di affidamento di parte delle attività a soggetti privati è tenuto ad inserire nel contratto di subappalto clausole che prevedano il rispetto della legge 136/2010.

Allegato 2 - Modulo comunicazione Conti Correnti aggiuntivi

(rispetto a quanto previsto dall'art.10 della Convenzione ai sensi della normativa relativa alla "Tracciabilità dei flussi finanziari" Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della Legge 136/2010)

Il/La sottoscritto/a **Nome e Cognome** nato/a a il **00/00/0000**, , nella qualità di legale rappresentante del Beneficiario di cui infra:

- Ragione Sociale:
- Codice Fiscale / Partita I.V.A.:
- Indirizzo:

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo,

Dichiara:

1. che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti dei contratti stipulati con l'Amministrazione sono:

Estremi identificativi

- Codice IBAN: in caso di enti privati
- Numero del Conto di Tesoreria Unica: In caso di Enti Pubblici Locali
- Banca:
- Nome dell'intestatario del conto:
- Data di apertura del conto o di dedizione alla commessa:

Generalità persone delegate ad operare:

- Nome e Cognome:
- C.F.
- Luogo e data di nascita
- Residente a in
- Nome e Cognome:
- C.F.
- Luogo e data di nascita
- Residente a in
- Nome e Cognome:
- C.F.
- Luogo e data di nascita
- Residente a in

(si precisa che in caso il Beneficiario utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)

2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte dell'Amministrazione della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
3. che in caso di affidamento da parte dell'Amministrazione di appalti di lavori, servizi e forniture di cui al comma 1 art.3 Legge 136/2010, si provvederà ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture suddetti sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
4. che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all'art. 3 legge 136/2010;
5. che qualora nel prosieguo della procedura di selezione e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni.
6. che, se previsto in relazione all'oggetto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 della L. 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta dell'Amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
7. di autorizzare al trattamento e l'utilizzo dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679

Allegato 3 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196 del 2003 e art. 14 Reg. UE 2016/679

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e art. 14 Reg. UE 2016/679, si informa l'interessato:

a) che il titolare del trattamento è l'Autorità delegata del Fondo, che può essere contattata ai seguenti recapiti: email DGimmigrazioneADFAMI@lavoro.gov.it; pec dgimmigrazione@pec.lavoro.gov.it;

b) che i dati saranno trattati esclusivamente per dare corso alla procedura oggetto della presente convenzione, per erogare i relativi finanziamenti, nonché per consentire l'espletamento di tutti i controlli e le attività di monitoraggio/audit previste dalla normativa vigente;

c) che i dati personali trattati da questa Autorità delegata non configurano, normalmente, dati particolari di cui all'art. 9 del Reg. UE 2016/679. Nondimeno, laddove l'interessato trasmetta dati riconducibili alle categorie di cui al suddetto art. 9, questa Autorità porrà in essere tutte le misure preordinate alla loro protezione, conservazione, nonché ad impedire l'indebita diffusione a terzi non autorizzati al trattamento;

d) il trattamento dei dati e la loro conservazione saranno effettuati per il tempo necessario a consentire l'espletamento delle attività di cui alla precedente lettera b), oltre che quelle ulteriori previste dalla normativa applicabile. La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria che disciplina il Fondo, nonché dall'interesse legittimo del soggetto beneficiario del finanziamento;

e) i dati ricevuti saranno trattati mediante strumenti cartacei e informatici e saranno conservati presso gli archivi dell'Autorità delegata. Tali dati potranno:

- essere trasmessi a soggetti pubblici/pubbliche Autorità nazionali e/o comunitarie per l'espletamento dei controlli previsti dalla legge, ovvero in ragione delle competenze specifiche di tali soggetti ;
- essere trasmessi a terzi che abbiano fatto richiesta di accesso agli atti e ai documenti della procedura, ove a ciò legittimati e previo dispiegamento delle garanzie procedurali a tutela dei controinteressati, ove previste dalla normativa applicabile.

Nel caso di trasmissione dei dati ad organismi facenti parte o comunque riconducibili all'Unione Europea, aventi sede al di fuori dei confini nazionali, saranno adottate tutte le prescritte misure di carattere tecnico per garantire l'integrità e la riservatezza dei dati stessi e per prevenirne la distruzione e/o l'indebita diffusione.

f) l'interessato ha diritto a chiedere a questa Autorità la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, ovvero di manifestare la sua opposizione al trattamento medesimo, con l'avvertimento che ciò potrebbe comportare l'impossibilità per questa Autorità di erogare il finanziamento, fermo restando l'eventuale diritto alla risoluzione del contratto, ove applicabile;

g) l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy ove ritenga che siano state commesse infrazioni al Codice di cui al D. Lgs. n. 196/2003 ovvero al Reg. UE n. 679/2016;

h) l'interessato ha diritto di richiedere a questa Autorità copia dei suoi dati personali, dalla stessa trattati o comunque detenuti, anche mediante trasmissione degli stessi in formato digitale di uso comune. Tale diritto è gratuito, salvo il pagamento a titolo di contributo, ai sensi dell'art. 15, comma 3, Reg. UE 679/2016, di un importo determinato in relazione al numero di copie richieste in formato cartaceo.

Mediante sottoscrizione della suesposta convenzione il Beneficiario dichiara di aver compreso integralmente il contenuto della presente informativa e presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, impegnandosi a rendere disponibile l'informativa medesima a tutte le persone fisiche, riconducibili al Beneficiario medesimo, i cui dati personali siano stati trasmessi a questa Autorità per adempiere agli obblighi discendenti dalla convenzione.

Allegato 4 - Tematiche incontri periodici AD/BF

1. Stato di avanzamento delle attività progettuali

Condivisione dello stato di avanzamento in termini di descrizione delle attività realizzate, performance di progetto (raggiungimento di obiettivi e valutazione); eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione e alle tempistiche concordate.

Condivisione con l'AD delle problematiche e delle relative misure correttive, eventualmente riscontrate dall'Amministrazione e/o dagli attori istituzionali a vario titolo coinvolti nell'ambito delle attività progettuali.

2. Eventi e Comunicazione

Condivisione di eventi, manifestazioni, convegni, seminari etc. da effettuarsi in relazione al progetto.

3. Presentazione degli output di progetto

Condivisione strumenti e prodotti realizzati in fase di implementazione dei progetti